



COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA
PROVINCIA DI UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2020
N. 31 del Registro Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020

L'anno 2020 il giorno 30 del mese di settembre alle ore 20:00 presso l'Aula Magna sita in Via Roma n. 20, in seguito a convocazione disposta con invito scritto prot. com. n. 7668 del 25.09.2020 e relativo Ordine del Giorno notificato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Seduta pubblica ordinaria di 1^a convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
D'Altília Franco	Sindaco	Presente
Biasutti Marisa	Consigliere	Presente
Zoroddu Simone Francesco	Consigliere	Presente
Miotto Valentina	Consigliere	Presente
Tisiot Giovanni	Consigliere	Presente
Zanello Antonella	Consigliere	Presente
Riva Marco	Consigliere	Presente
Varotto Gabriele	Consigliere	Presente
Gregoratti Fabrizio	Consigliere	Presente
Ciutto Diego Loris	Consigliere	Presente
Buratto Gabriele	Consigliere	Assente
Braida Lisa	Consigliere	Presente
Mauro Agnese	Consigliere	Presente
Bini in Zago Luciana	Consigliere	Presente
Cesca Maurizio	Consigliere	Presente
Filippi Francesco	Consigliere	Presente
Cignolini Massimo	Consigliere	Presente

Partecipa il Segretario Comunale: **dott.ssa Anna Moro**.

E' presente altresì il dott. Stefano Di Lena.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza **Franco D'Altília**, nella sua qualità di **Sindaco**, ed espone gli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.

Su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente **deliberazione**:

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA/ECONOMICO-FINANZIARIA**

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214;

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI;

VISTO l'articolo 1, comma 738 della L. 27/12/2013 n. 160, ove si prevede che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO in particolare il comma 683 del citato art. 1 L. 147/2013 il quale stabilisce che: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che alla data odierna il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 è fissato al 30 settembre 2020;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 dell'11 Agosto 2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

DATO atto che tale regolamento è stato successivamente modificato con deliberazione odierna n. 30.;

VISTO in particolare l'art. 11 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, così come modificato dall'articolo 58 *quinquies* del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124;

RICHIAMATO in particolare l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il piano finanziario;

VISTO l'articolo 1 comma 527 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 che ha assegnato all'ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, disponendo in particolare che ARERA provveda alla predisposizione del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, all'approvazione delle tariffe definite dall'ente di governo di ambito territoriale ottimale per il servizio integrato, alla verifica della corretta redazione dei piani di ambito;

DATO ATTO che con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 l'Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 527 della legge n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ALTRESI' ATTO che con delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

CONSIDERATO che l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 prevede la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO che ai sensi della legge regionale 15 aprile 2016 n. 5 è stata costituita l'agenzia denominata Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti – AUSIR, ente di governo dell'ambito per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, attribuendo a tale soggetto le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sulle attività connesse ai servizi di gestione dei rifiuti;

DATO ATTO che con nota del 26 giugno 2020 del soggetto gestore NET Spa è stato espresso l'indirizzo di applicare per l'anno 2020 un incremento tariffario inferiore a quello risultante dalla metodologia del MTR di Arera, intendimento confermato con successiva nota del 7 luglio 2020 e recepita dall'AUSIR;

RILEVATO che con deliberazione n. 20 del 29 giugno 2020 l'AUSIR ha provveduto alla predisposizione e validazione del Piano Economico Finanziario – PEF redatto ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n. 443, piano predisposto sulla base dei dati forniti dal

soggetto gestore del servizio rifiuti NET Spa e dal Comune di Palazzolo dello Stella, con annessa relazione illustrativa, atti trasmessi con nota dell'AUSIR in data 9 luglio 2020;

DATO ATTO che il PEF per il Comune di Palazzolo dello Stella prevede un importo massimo TVa (tariffe parte variabile) di € 212.257,75 e un importo massimo di TFa (tariffe parte fissa) di € 105.896,91, per un importo complessivo di € 318.154,66;

CONSIDERATO che il punto 14 della deliberazione 20/2020 di AUSIR recepisce quanto previsto dal comma 6 articolo 6 della deliberazione ARERA 443/2019, ovvero che i prezzi risultanti dal totale PEF costituiscono i prezzi massimi del servizio applicabili agli utenti;

RITENUTO per quanto sopra esposto di fissare in € 318.154,66 il costo previsto per l'anno 2020 per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui € 212.257,75 costi variabili ed € 105.896,91 costi fissi;

DETERMINATE le tariffe del tributo per l'anno 2020, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, tenuto conto dei seguenti criteri:

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della L. 147/2013, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, al netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 147/2013);
- ripartizione dell'81,50% dei costi sulle utenze domestiche e del 18,50% sulle utenze non domestiche, determinata in base alla stima delle quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche utilizzando i coefficienti Kd minimi incrementati di coefficienti PS pari al 50%, stante l'impossibilità di disporre dei dati analitici relativi alle quantità e qualità dei rifiuti complessivamente conferiti dalle due tipologie di utenze;
- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo;

VISTA la deliberazione dell'ARERA 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/RIF rubricata "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19", con la quale l'Autorità regola le modalità per il riconoscimento sul territorio nazionale di riduzioni tariffarie e agevolazioni rivolte alle utenze maggiormente colpite dall'emergenza sanitaria, prevedendo riduzioni:

- obbligatorie per le utenze non domestiche di attività economiche riconducibili a categorie sottoposte a sospensione e successiva riapertura, riducendo la tariffa variabile in misura proporzionale al periodo di chiusura;
- obbligatorie, per le utenze non domestiche di attività economiche riconducibili a categorie sottoposte a sospensione e non ancora riaperte alla data di adozione della deliberazione di ARERA (5 maggio 2020), con riduzione della tariffa variabile del 25%;
- obbligatorie per le attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente anche in adozione di provvedimenti governativi o degli enti territoriali;

- facoltative, per utenze domestiche e non domestiche;

VISTA inoltre la Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 recante “Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive” e, in particolare, l'art. 3 che stabilisce che:

- “I Comuni che, al fine di fronteggiare la situazione di crisi derivante dall'emergenza COVID-19, deliberano, per l'anno 2020, riduzioni ed esenzioni della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ... possono disporre la copertura del relativo minor gettito o minore entrata anche attraverso il ricorso a risorse derivanti dall'avanzo disponibile, nonché da trasferimenti regionali. Le deliberazioni di riduzione ed esenzione possono essere adottate anche successivamente all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020”;
- “La Regione concorre a sostenere i Comuni che adottano i provvedimenti di cui al comma 1, con un parziale ristoro delle minori entrate nei casi di riduzioni ed esenzioni della TARI per le utenze non domestiche ...”;

RITENUTO pertanto di avvalersi della facoltà di istituire, ai sensi dell'articolo 1 comma 660 della legge 160/2019 e dell'articolo 26-bis “Altre agevolazioni” del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti TARI, agevolazioni e riduzioni dirette a sostenere il tessuto economico locale fortemente colpito in seguito all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione epidemiologica COVID-19, agevolazioni che risultino anche comprensive delle riduzioni obbligatorie previste dalla deliberazione ARERA 158/2020 e finanziate interamente con risorse di bilancio dell'Ente;

RITENUTO di applicare per l'anno 2020 la riduzione della tassa in misura pari al 60% sia della quota variabile che della quota fissa, sulla base delle tariffe approvate con il presente provvedimento da applicare alle categorie di utenze non domestiche così come contenute e dettagliate nelle tabelle 1a, 1b e 2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 158/2020/R/RIF di ARERA; le utenze non domestiche corrispondente ad attività aventi codici ATECO ricompresi tra quelli elencati nella tabella 3, non fruiranno dell'agevolazione a meno che non presentino apposita dichiarazione entro il termine del 30 novembre 2020 attestante la sospensione volontaria dell'attività per un periodo non inferiore a 60 giorni;

DATO atto che la riduzione di cui al periodo precedente è comprensiva anche delle riduzioni da applicarsi sulla base delle disposizioni contenute nella deliberazione dell'ARERA 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/RIF rubricata “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19.”

TENUTO CONTO che

- che l'onere derivante dalla riduzione di cui sopra, prevista nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, è quantificata per l'anno 2020 in € 31.000,00 trova copertura al capitolo 610 del Bilancio di previsione 2020/2022 e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione;

PRESO ATTO:

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

CONSIDERATO inoltre che nella determinazione delle tariffe sono state calcolate le riduzioni applicabili in base al vigente Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa rifiuti – TARI, riduzione che ammontano a un importo complessivo di € 6.320.00;

DATO ATTO che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in misura non superiore al valor medio rispetto a quanto proposto dalle tabelle 2, 3 e 4 dello stesso decreto;

RITENUTO:

- di non avvalersi della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della Legge 147/2013 e smi, in virtù della quale il Comune può adottare coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti Ka di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

- pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto applicando i coefficienti ivi indicati (ALL. B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento;

RITENUTO opportuno stabilire il versamento del tributo in 2 rate, aventi scadenza fissata al 30 ottobre 2020 e al 30 dicembre 2020;

VISTI i prospetti e le tabelle allegate alla presente deliberazione:

- PEF trasmesso da AUSIR il 9 luglio 2020;
- Allegato A alla deliberazione ARERA 158/2020;
- Prospetto di calcolo delle tariffe TARI 2020;

PROPONE

- 1. Di determinare per l'anno 2020 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI):
- UTENZE DOMESTICHE

	TARIFFE	
	N. occupanti	Fissa €/mq
1	0,400	57,41
2	0,467	114,82
3	0,514	147,11
4	0,552	186,58
5	0,590	233,23
6 o più	0,619	269,11

- UTENZE NON DOMESTICHE

n.	Attività	Tariffe	
		Fisso €/mq	Variab. €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,201	0,467
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,356	0,828
3	Stabilimenti balneari	0,245	0,571
4	Esposizioni, autosaloni	0,177	0,416
5	Alberghi con ristorante	0,581	1,354
6	Alberghi senza ristorante	0,414	0,964
7	Case di cura e riposo	0,472	1,100
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,516	1,203
9	Banche ed istituti di credito	0,274	0,637
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,480	1,115
	- idem utenze giornaliere	0,003	0,006
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,627	1,459
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista,	0,426	0,989

	parrucc.		
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,504	1,170
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,325	0,755
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,397	0,922
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	2,970	6,906
	- idem utenze giornaliere	0,016	0,038
17	Bar, caffè, pasticceria	2,403	5,583
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,003	2,334
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,005	2,335
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,997	9,294
	- idem utenze giornaliere	0,022	0,051
21	Discoteche, night-club	0,649	1,512

1. 2. DI AVVALERSI della facoltà di istituire, ai sensi dell'articolo 1 comma 660 della legge 160/2019 e dell'articolo 26-bis "Altre agevolazioni" del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti TARI, agevolazioni e riduzioni dirette a sostenere il tessuto economico locale e DI APPROVARE per l'anno 2020 la riduzione della tassa in misura pari al 60% sia della quota variabile che della quota fissa, sulla base delle tariffe approvate con il presente provvedimento da applicare alle categorie di utenze non domestiche così come contenute e dettagliate nelle tabelle 1a, 1b e 2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 158/2020/R/RIF di ARERA; le utenze non domestiche corrispondente ad attività aventi codici ATECO ricompresi tra quelli elencati nella tabella 3, non fruiranno dell'agevolazione a meno che non presentino apposita dichiarazione entro il termine del 30 novembre 2020 attestante la sospensione volontaria dell'attività per un periodo non inferiore a 60 giorni;
1. 3. DI DARE ATTO che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via 3. previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario e pari ad € 318.154,66;
1. 4. DI DARE ATTO che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, nella misura del 4% così come disposto dai commi 18 e 19 dell'articolo 10 della legge regionale 14 del 30.03.2018, tributo riversato alla Regione, a seguito del trasferimento delle funzioni in materia di ambiente, direttamente dalla struttura di gestione dei pagamenti a mezzo F24;
1. 5. DI STABILIRE per l'anno di imposta 2020 il versamento della tassa in 2 rate, in applicazione del comma 688 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, così come modificato dal Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014

n. 68, aventi scadenza fissata al 30 ottobre 2020 e al 30 dicembre 2020, previo invio ai contribuenti di avvisi di pagamento unitamente ai modelli F24 precompilati;

1. 6. DI TRASMETTERE telematicamente, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, mediante inserimento nel Portale del Federalismo fiscale entro il termine del 14 ottobre 2020;

2.

Il Sindaco illustra l'argomento, cui seguono gli interventi come da separato verbale.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista e fatta propria la proposta di deliberazione sopra riportata;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000;

Acquisito il parere favorevole del revisore dei conti, prot.com.n.7597/23.09.2020;

Esperita la votazione in forma palese per alzata di mano ed accertatone il seguente risultato:

Presenti: 16

Favorevoli: 12

Astenuti: 3 (Biasutti, Cignolini, Cesca)

Contrari: 1 (Bini)

DELIBERA

di approvare la proposta di cui sopra che qui si intende integralmente richiamata.

Quindi, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Si passa quindi al successivo punto all'o.d.g..

COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA
PROVINCIA DI UDINE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NUMERO: 30/2020.

PROPONENTE: SERVIZIO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020

PARERE TECNICO (art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Palazzolo dello Stella, 22 settembre 2020

Il Responsabile
F.to Franco D'Altília

Art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).

c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA
PROVINCIA DI UDINE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NUMERO: 30/2020.

PROPONENTE: SERVIZIO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020

PARERE CONTABILE (art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Palazzolo dello Stella, 22 settembre 2020

Il Responsabile del
Servizio Gestione Economico-Finanziaria
F.to Franco D'Altília

Art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).

c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Franco D'Altilia

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Dott.ssa Valentina Miotto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Anna Moro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi: dal 05/10/2020 al 19/10/2020.

Palazzolo dello Stella, 05/10/2020

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Chiara Moletta

ESECUTIVITÀ E COMUNICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione diventa esecutiva dalla sua data.

IL RESPONSABILE INCARICATO
F.to Chiara Moletta

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Palazzolo dello Stella, 05/10/2020

IL RESPONSABILE INCARICATO
F.to Chiara Moletta